AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 115 DEL 30/01/2025

OGGETTO

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI TERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE, "STCC" CON SEDE LEGALE A RIMINI, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 125/25

Il Dirigente "U.O.S. Formazione" riferisce:

"La Scuola di Terapia Cognitiva e Comportamentale "STCC" con sede legale a Rimini, corso D'Augusto n. 115, codice 376, e sede periferica a Venezia-Mestre, riconosciuta dal MIUR con Decreto del 26/08/2024 – G.U. n. 221 del 20/09/2024, ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l'effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima.

L'art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L'art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di "tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato l'interesse dell'Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione".

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di stipulare la Convenzione con la Scuola di Terapia Cognitiva e Comportamentale "STCC" con sede legale a Rimini, codice 376, e sede periferica a Venezia-Mestre, per l'effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N.8 "BERICA" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, di seguito denominata, per brevità, anche "Soggetto/Azienda/Ente Ospitante".

Ε

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Scuola di Terapia Cognitiva e Comportamentale", di seguito denominata "Scuola", con sede legale a Rimini, Corso D'Augusto n.115 e sede periferica a Mestre (VE), via Torino n.63 – P.IVA 04533280402 – nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Giovanni Maria Ruggiero, nato a Nocera Inferiore il 30 maggio 1967, C.F. RGG GNN 67F30F9012F

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/189 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, salvo maggiore disponibilità, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.





ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti
- e. le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016:

- a) i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo
- b) il Titolare del Trattamento relativamente ai dati dei tirocinanti è Studi Cognitivi S.p.A.;
- c) ciascun interessato potrà esercitare, in merito al trattamento dei propri dati personali, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016.





ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto promotore, previa disponibilità dell'Ente Ospitante.

ART. 7

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ΔRT 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

ART.9

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986, l'eventuale imposta di bollo sarà a carico della Scuola.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Rappresentante legale Scuola di Terapia Cognitiva e Comportamentale Dr. Giovanni Maria Ruggiero Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica Dott.ssa Patrizia Simionato

